



**Statuto dell'Organizzazione di Volontariato**

**“CLUB per l'UNESCO di ALBA, LANGHE E ROERO ODV”**

**A SEGUITO NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE  
COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'UNESCO  
E CODICE DEL TERZO SETTORE**

---

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018



## **STATUTO**

### **Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata**

a - E' costituita in Alba conformemente alla Carta costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato denominata Club per l'UNESCO di Alba, Langhe e Roero – ODV (nel seguito ODV) con sede legale in Alba (CN).

b – La denominazione dell'ODV sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ODV al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

c - L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere l'istituzione di sedi operative non autonome ove ritenuto necessario od opportuno per il perseguimento degli scopi sociali.

d - la durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art.10.

### **Art.2 - Categorie di attività in base al Codice del Terzo Settore**

a - Ai sensi dell'Art. 5, 1° comma Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni e modifiche, l'ODV si propone di svolgere in via principale, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di interesse generale:

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.



### **Art. 3 - Scopi e finalità**

a - L'ODV, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di

- Rafforzare l'interesse del pubblico generico nella missione, nei programmi e nelle attività dell'UNESCO;
- Sviluppare e promuovere la comprensione degli obiettivi dell'UNESCO sostenendoli a livello di base;
- Contribuire all'implementazione dei programmi unescani a livello nazionale e locale, in coordinamento con la Commissione Nazionale;
- Promuovere i valori di solidarietà, tolleranza e rispetto per la varietà culturale, così come i valori di cittadinanza, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile;
- Promuovere le giornate, le settimane, gli anni e i decenni internazionali;
- Collaborare alla promozione del messaggio unesco sia traducendo i documenti dell'UNESCO nelle lingue nazionali sia diffondendole attraverso tutti i mezzi di comunicazione, inclusi i social media;
- contribuire alla formazione civica e socioculturale delle persone, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione, al fine di far comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione nei campi scientifico, tecnologico, economico e sociale e per favorire l'assunzione delle proprie responsabilità nei confronti delle comunità locale, nazionale ed internazionale;
- collaborare attivamente, nelle forme indicate dall'UNESCO, con Scuole di ogni ordine e grado, Associazioni, Istituzioni pubbliche o private ed altri Enti presenti sul territorio, locale, nazionale e/o internazionale, al fine di promuovere e favorire la diffusione di mission e finalità associative;

b - In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività si propone di svolgere a titolo esclusivamente gratuito le seguenti attività:

- realizzare e promuovere iniziative, manifestazioni, incontri, convegni, mostre ed ogni altra attività a carattere culturale e/o sociale atti a diffondere i principi sopra enunciati;
- favorire, realizzare e promuovere iniziative e scambi culturali per agevolare la conoscenza di Paesi e Regioni ed avvicinamento persone, gruppi e popoli di diverse nazionalità;
- promuovere la costituzione di gruppi per lo studio e l'approfondimento dei problemi culturali, sociali, economici e di sviluppo di interesse locale, nazionale ed internazionale;
- partecipare a campagne ed iniziative culturali, educative e sociale sostenute dall'UNESCO e/o da altre Associazioni, Istituzioni e/o Organismi con finalità analoghe e/complementari.

c - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

d - L'ODV, nella sua operosità, si attiene alle normative dell'UNESCO ed opera per realizzarne i programmi sul territorio in cui è inserito.

e - Il Club è assoggettato all'accreditamento, al controllo, alla supervisione e alla valutazione della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e deve attenersi alle direttive dell'UNESCO in merito all'utilizzo del nome, del logo e dell'acronimo dell'Organizzazione Internazionale;

f - ai fini della valutazione del proprio operato da parte della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, l'ODV sottopone alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO un piano d'azione all'inizio dell'anno ed un rapporto sulle attività svolte alla fine dell'anno;

g - l'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'Art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni e modifiche.

Nel caso in cui l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'Art. 13 comma 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)

h - Nei limiti di quanto consentito dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni e modifiche e dalle normative emanate dall'UNESCO e dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO il Club ha facoltà di:

- partecipare a iniziative di co-programmazione e co-progettazione con Amministrazioni pubbliche;
- aderire a Reti associative costituite come Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe o complementari;
- stipulare accordi di partenariato e convenzioni con soggetti appartenenti ad altre reti UNESCO e con Amministrazioni pubbliche;
- costituire reti associative, come Ente del Terzo Settore, insieme ad Associazioni costituite anch'esse come Enti del Terzo Settore che, pur perseguendo le loro finalità, si riconoscono comunque nei valori unescani.

i - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

j - L'attività degli aderenti è svolta a titolo volontario e gratuito e non può quindi essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'ODV, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

k - Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

l - l'ODV ha l'obbligo di assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni e modifiche

m - l'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa

svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare il cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 4 - Natura**

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e non persegue fini di lucro.

#### **Art. 5 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.**

a - Il patrimonio è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti all'ODV.

Il patrimonio è esclusivamente destinato al perseguimento dei fini dell'ODV indicati negli artt. 2 e 3.

b - L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rendite patrimoniali;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività diverse, strumentali e secondarie di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni e modifiche;
8. Raccolte di fondi di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni e modifiche.

c - L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

d - il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

e - nel bilancio consuntivo si evidenziano in modo separato le eventuali attività strumentali e secondarie.

 f - è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

g - è fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi di riserva comunque denominati dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti gli Organi sociali, anche in caso di recesso o in altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art.6 - Membri dell'ODV.

a - Il numero degli aderenti è illimitato con un minimo di 7. Gli aderenti possono essere esclusivamente persone fisiche e possono avere la qualifica di Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari.

b - Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'ODV.

c - Possono far parte dell'ODV oltre ai Soci Fondatori tutte le persone fisiche che si impegnino a rispettare il presente statuto e siano valutate idonee dal Consiglio Direttivo.

d - Diventano Soci effettivi dell'ODV le persone fisiche che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'ODV, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'assemblea.

e - I Soci onorari sono personalità culturali che collaborano in modo intenso con il Club. I Soci onorari non pagano quota di iscrizione.

f - l'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

#### Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti.

a - L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'ammissione è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Nella domanda scritta l'interessato si impegna a rispettare lo Statuto e osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'ODV.

b - Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione dei nuovi Soci e dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.

c - Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

d - Il ricorso all'assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

e - Dalla qualità di Socio si decade:

1. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

f - L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

g - la perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

h - Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **Art. 8 - Doveri e diritti degli associati.**

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV e alla sua attività. In modo particolare i Soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendo informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
2. a eleggere gli Organi Sociali ed essere eletti negli stessi;
3. a partecipare all'assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello
4. Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'ODV, per lo scioglimento anticipato dell'ODV e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
5. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
6. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b - I Soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
3. a versare la quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

### **Art.9 - Organi dell'ODV**

Sono organi dell'ODV:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organismo di Controllo (facoltativo);
5. la Commissione Tecnica (facoltativa);
6. il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (facoltativo);
7. il collegio dei probiviri (facoltativo);
8. il presidente onorario (facoltativo)

## **Art. 10 - L'Assemblea**

a- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'ODV; regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota; può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di tre deleghe.

b- All'Assemblea ordinaria sono riservate le seguenti competenze:

- 1) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- 2) nominare e revocare, ove ricorra l'obbligo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) approvare il bilancio consuntivo, la relazione di missione, il programma di attività annuale e pluriennale e il relativo bilancio di previsione;
- 4) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e all'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) deliberare sull'esclusione degli associati;
- 6) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 7) approvare il regolamento dell'ODV;
- 8) deliberare sull'entità della quota associativa annuale;
- 9) deliberare sui ricorsi relativi alla non ammissione di nuovi associati;
- 10) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ODV;
- 11) deliberare sulla stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni con Amministrazioni pubbliche;
- 12) istituire commissioni permanenti;
- 13) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- 14) nominare e revocare i membri dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 15) ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo alla graduatoria dei non eletti;
- 16) deliberare sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi Associati.
- 17) deliberare in sede straordinaria in merito a trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42 c.c.
- 18) deliberare in merito alle attività diverse, strumentali e secondarie di cui all'art. 3 punto g del presente Statuto;
- 19) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli Associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate come da art. 3 punto j;
- 20) approva l'ammontare dei compensi per eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini dello svolgimento di attività specifiche dell'ODV;
- 21) approva il regolamento generale e il regolamento di funzionamento dell'Assemblea.

c- L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

d- In conformità alle disposizioni dell'UNESCO la relazione annuale sull'operosità del Club illustra, oltre a quanto richiesto dalla Legge o dalle norme applicative del Codice del Terzo Settore, il collegamento della progettualità del Club con i programmi dell'UNESCO e l'impatto sulla comunità di riferimento.

e- L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione.

f- L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

g L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dietro richiesta di almeno un decimo dei Soci. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno due mesi nel libro dei Soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.

h- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

i- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione. E' ammesso il voto per corrispondenza, fatta eccezione per l'elezione degli Organi Sociali e comunque per ogni votazione avente ad oggetto persone.

j - L'Assemblea è validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota, e abbia la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati.

In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; questo è il luogo dove si considera svolta l'Assemblea.

Il Regolamento stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee e per il voto mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche

rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice Civile, in quanto compatibili.

k- L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

Per lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

m – le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

### **Art.11 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

b- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

c- Al Consiglio Direttivo spetta di:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) provvedere per la stesura del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, della relazione di missione;
- 3) provvedere per la stesura del piano d'azione e del rapporto sulle attività svolte, da sottoporre alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO;
- 4) nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- 5) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione degli Associati;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza inderogabile dell'Assemblea dei Soci;
- 7) stipulare accordi di partenariato, convenzioni, protocolli d'intesa;
- 8) deliberare il progetto di costituzione o la partecipazione a reti associative;
- 9) curare tutti gli adempimenti relativi a trasformazioni, fusioni o scissioni deliberati dall'Assemblea ai sensi dell'Art. 42 c.c.

10) proporre all'Assemblea l'individuazione e l'esercizio di attività diverse, strumentali e secondarie di cui all'art. 3 punto f del presente Statuto

d-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

e-Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, la delibera si intende non approvata.

f-I membri del Consiglio Direttivo portano a conoscenza dell'Organo stesso ogni situazione di conflitto di interessi in base all'art. 2373 c.c. e si astengono da partecipare alle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Di tale astensione, e delle relative motivazioni, si dà conto nel verbale.

Il Consiglio Direttivo è collegialmente responsabile verso l'Assemblea in merito alla gestione operativa dell'ODV.

g) il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea i criteri per i rimborsi e ai volontari e agli aderenti.

h-I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

i – Il Consiglio Direttivo è validamente tenuto anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota e abbia la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati.

In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; questo è il luogo dove si considera svolta la riunione. Si applicano i criteri e le modalità previste in Regolamento per le assemblee mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

j - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

k- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 12 – La Commissione Tecnica**

a – Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Tecnica a cui sono affidati compiti operativi per la realizzazione dei progetti definiti.



a) Qualora se ne ravvisi la necessità, ai sensi dell'art. 31 Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni e modifiche, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Tale organismo è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti esterni all'ODV e dura in carica tre anni. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

b) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle evidenze contabili stesse.

#### **Art. 16 – Il collegio dei probiviri (facoltativo)**

a) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

b) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili tre volte.

c) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

d) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

e) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

#### **Art. 17 – Il Presidente Onorario (facoltativo)**

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV. Il Presidente Onorario, se Socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri Soci dell'ODV.

#### **Art. 18 – Intrasmissibilità della quota associativa**

La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

#### **Art. 19 – Scioglimento, cessazione o estinzione**

L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei Soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni e modifiche. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni e modifiche e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri Enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla

data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al già menzionato Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà di tale parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art.20 – Fonti normative**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017- Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Si intendono espressamente richiamate nel presente Statuto le Delibere del Consiglio Esecutivo, dell'Assemblea Generale dell'UNESCO e della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO applicabili ai Club per l'UNESCO.

AGENZIA ENTRAPO - Agenzia Provinciale di Cuneo  
Ufficio Provinciale del Terzo Settore  
Registrato il 11 NOV. 2020 al n. 4313 Serie 3  
Esatte Euro ..... ESENTI

